L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

UNIPD - Corso di Laurea in Infermieristica

12 – 13 maggio 2025

Dott. Matteo Frisacco

Partner **Studio Frisacco** Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti

Il grande potenziale di sviluppo dell'assistenza infermieristica

I dati sono in continua crescita, ma secondo le ultime analisi del settore, ci sono 8.7 milioni di cittadini che si rivolgono ai centri infermieristici nell'arco di dodici mesi. Si tratta del 17,2% della popolazione maggiorenne. Il potenziale, però, è ancora più elevato in termini numerici, quindi **l'alta domanda di assistenza infermieristica è di buon auspicio** per chi desidera mettersi in proprio. La possibilità di avere **successo** e buoni guadagni è decisamente interessante.

A conferma del potenziale del settore ci sono altri dati: 3,1 milioni di persone **non autosufficienti** che necessitano di un'**assistenza di base**; 9,1 milioni di pazienti con **patologie croniche**; 5,6 milioni di **anziani con malattie** di lungo corso. In Italia ci sono quindi **17,8 milioni di possibili clienti** per gli ambulatori infermieristici. Fornire assistenza significa erogare un servizio essenziale, per il quale le persone **possono pagare**. In cambio usufruiscono delle competenze di **infermieri professionali**.

Il Sistema Sanitario Nazionale insieme ai sistemi regionali puntano ad avere maggiore efficienza e dimissioni veloci dagli ospedali per i pazienti. Inoltre la **sanità pubblica sostiene che le prestazioni infermieristiche possano sostituire la maggior parte di quelle mediche**. La **popolazione invecchia** con l'innalzamento dell'**aspettativa di vita** e quindi è sempre più bisognosa di cure e ciò porta a un sensibile **aumento della domanda**.

Aprire un ambulatorio infermieristico

Per aprire un ambulatorio infermieristico è necessario disporre di un **locale** con una superficie di almeno 12 metri quadri. Nella stanza deve essere presente un **lavandino** e inoltre serve una seconda stanza da adibire a **sala d'attesa**. Chiaramente a disposizione del personale e dei pazienti è d'obbligo mettere un **servizio igienico**, che non sia però condiviso con altre strutture. Oltre all'uso esclusivo deve essere accessibile direttamente da chi attende il proprio turno senza disturbare l'infermiere che sta erogando la prestazione. La pavimentazione dovrà essere di materiale impermeabile e facile da pulire, per mantenere un alto **livello di igiene** e facilitare il compito di chi si occupa della rimozione dello sporco. La posa delle piastrelle va fatta a regola d'arte per evitare che ci siano spazi in cui si possa annidare lo sporco. Le pareti vanno rivestite fino all'altezza di due metri con materiale **lavabile**. Naturalmente si deve dedicare particolare attenzione **all'illuminazione e all'areazione** dei locali. Infine è doveroso attrezzare il **bagno per i diversamente abili**.

I locali devono avere le caratteristiche previste e accogliere i pazienti nel modo giusto. **Sicurezza**, **igiene** e **comfort** devono essere parole chiave per la gestione del lavoro.

Per aprire un ambulatorio infermieristico deve essere richiesta l'apposita **autorizzazione**, presentando l'istanza al **Comune** competente per territorio. Avranno luogo le ispezioni dei **Vigili del Fuoco** per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e dell'**Azienda Sanitaria Locale** per controllare che siano state applicate le norme relative all'igiene. Se non vi sono elementi ostativi si ottiene il **nullaosta** e si può iniziare a operare.

La burocrazia prevede diversi obblighi anche per la gestione dell'attività, ma chiedere aiuto al **commercialista** consente di superare facilmente gli ostacoli e di velocizzare le procedure. Soprattutto con la consulenza del professionista si evitano errori che farebbero incorrere in sanzioni, pregiudicando magari lo svolgimento della professione. Dall'esperto si ottengono consigli sulle procedure da seguire e anche sull'impostazione del lavoro.

La gestione di un centro di questo tipo richiede il rispetto di alcuni **obblighi normativi**. Infatti ci si deve dotare di un **registro dei clienti**, vanno **conservate le prescrizioni del medico** che richiede e autorizza un determinato intervento infermieristico, si devono acquistare **bollettari** madre e figlia per rilasciare le **ricevute fiscali** ai pazienti con cui giustificare i compensi, vanno approntati **schedari con le cartelle relative ai pazienti**. Consigliabile anche predisporre un **timbro** con dati fiscali del proprio studio.

Non ci si deve dimenticare che per aprire un ambulatorio infermieristico si devono rispettare le leggi nazionali e quelle regionali, perché le **Regioni** hanno la possibilità di stabilire alcuni requisiti necessari a strutturare le attività in modo funzionale alle esigenze sanitarie del territorio. Quindi l'**autorizzazione** viene rilasciata se anche le normative della regione in cui si opera sono rispettate.

Le **apparecchiature** utilizzate vanno ovviamente selezionate con cura, secondo i criteri previsti dalle norme in materia, efficienti e funzionali. La **manutenzione** deve garantire la sicurezza di pazienti e operatori, per fare in modo che non manchi mai la funzionalità. Questo aspetto influisce sulla qualità del **servizio proposto**. Offrire un'attività di un certo livello e dare una risposta adeguata alle necessità delle persone aiuta a **conquistare i pazienti**.

Spesso la clientela fa ricerche specifiche sui **siti internet** del settore per sapere quali strutture ci sono sul proprio territorio. Essere presenti nelle **banche dati** aiuta a essere rintracciati e ad aumentare gli introiti, accrescendo il numero di utenti che si rivolge al centro. Importante la **rete** con altri professionisti del settore sanitario. Piattaforma **infermieripervoi.it**

Prima di avviare l'attività è bene preparare un **business plan**, così da definire le competenze possedute e gli obiettivi, ma anche per fare un calcolo delle **spese** e delle potenziali **entrate**. Ci si prepara al meglio per affrontare il lavoro e per superare le prime difficoltà che si possono presentare.

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

- **Iscrizione all'Albo Professionale**
- **Comunicazione all'OPI dell'inizio dell'attività Libero Professionale**
- **Apertura Partita Iva**
- **Posta Certificata (PEC)**
- **Scegliere la modalità con cui svolgere la Libera Professione (individuale o collegiale)**
- **Individuazione del Regime contabile (ordinario, semplificato, forfettario)**
- **Emissione fatture**
- **Sistema Tessera Sanitaria**
- **Iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI): Gestione Principale o Gestione Separata**
- **Stipula Assicurazione Responsabilità Civile**
- **Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria**
- **Aggiornamento professionale (ECM)**

L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Iscrizione all'Albo Professionale

L'iscrizione all'Albo Professionale è **obbligatoria**, ai sensi dell'art.8 del D.L.CPS 233\1946. L'iscrizione deve essere effettuata presso l'OPI (ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE) del capoluogo di Provincia ove si è residenti e/o ove insiste il proprio domicilio professionale.

Comunicazione all'OPI di inizio attività libero-professionale

La **tempestiva** comunicazione di inizio dell'attività in forma libero-professionale all'OPI è obbligatoria, per consentire all'Ente di mantenere l'elenco dei/lle liberi/e professionisti/e sempre aggiornato.

Anche le **variazioni** nell'esercizio libero professionale (eventuale passaggio da una forma all'altra, cambio di associazione, di sede abituale di prestazione d'opera, ecc) vanno inoltrate all'OPI.

Apertura Partita IVA

Entro 30 gg dall'inizio dell'attività deve essere richiesta l'attribuzione del numero di partita IVA (e del codice fiscale per le società e associazioni) presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

La domanda si effettua compilando e trasmettendo l'apposito **modello di inizio attività** rilasciato dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Si ricorda che il **codice Ateco** da indicare sul modello, per le prestazioni infermieristiche, aggiornato al 2025 è: **86.94.01**

Posta certificata (PEC)

La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha reso obbligatorio, per tutti/e i/le professionisti/e iscritti/e ad uno o più Albi, di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, è un servizio che gli OPI spesso offrono **gratuitamente** ai propri iscritti.

Scelta della modalità in cui svolgere la Libera Professione

L'esercizio libero professionale può essere svolto o **in forma individuale** o **in forma collegiale**.

Attività svolta in forma individuale

L'esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma individuale, secondo una delle seguenti modalità:

Apertura di una propria partita IVA (o SRL/SRLS unipersonale)

L'esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità, al/la professionista, di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.

Attività svolta in forma collegiale

L'esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma collegiale, secondo una delle seguenti modalità:

Associazione di professionisti

L'associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato/a, nei limiti stabiliti dal proprio **statuto** e **regolamento interni**, svolge in autonomia la propria attività. In questo caso l'apertura della partita IVA è a carico dell'associazione e non del/la singolo/a professionista associato/a.

Lo Studio Associato deve essere costituito con scrittura privata registrata che deve riportare:

- i nomi degli associati;
- la denominazione dello Studio Associato;
- la sede e la durata;
- le norme per il recesso o l'esclusione degli associati;
- i criteri di ripartizione degli utili;
- le norme regolamentari fra associati (poteri, organi di gestione, criteri di convocazione e partecipazione alle assemblee, ecc.) nei confronti dei clienti e nei confronti dell'Ordine.

Società tra Professionisti Società tra Professionisti (STP)

Le Società tra Professionisti, formate da soci/e professionisti/e iscritti/e ad Albi, Ordini e Collegi e, non obbligatoriamente, anche da soci/e non professionisti/e solo per prestazioni tecniche di supporto o di investimento, possono essere costituite secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento:

- Società di persone (**Ss, Snc, Sas**);
- Società di capitali (**Spa, Srl, Sapa**);
- Società cooperative (**Scarl, Scpa**).

Qualunque sia la forma adottata dalla società, la ragione sociale dovrà essere sempre obbligatoriamente integrata con la dicitura "Società tra Professionisti", e la Società dovrà essere iscritta presso l'Ordine o Collegio competente per l'attività individuata nello statuto quale prevalente.

Cooperative

Le cooperative sono una sorta di società di capitali, il cui scopo principale non è di lucro, ma di interesse generale, e cioè **mutualistico**.

Il/la socio/a di cooperativa può essere **dipendente**, **libero/a professionista** o **collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a**, e non può esercitare in un'istituzione pubblica.

Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano, quindi, a seconda del tipo di rapporto che si instaura.

Le cooperative si caratterizzano per la **democraticità nella gestione**: ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quota posseduta.

Individuazione del Regime contabile

Regime ordinario

Il regime ordinario è **obbligatorio per le società di capitali** e facoltativo per le società di persone e ditte individuali che nell'anno precedente non abbiano conseguito ricavi superiori a:

- **500.000 €** nel caso di prestazione di servizi (800.000 € negli altri casi).

Superati questi limiti il regime ordinario diventa obbligatorio anche per le società di persone ed i lavoratori autonomi.

Tale regime è applicabile da tutti i/le professionisti/e, senza particolari condizioni, ma solo su **opzione** da comunicare all'Ufficio delle Entrate competente.

Le imposte sui redditi previste nel regime ordinario sono le seguenti:

- le persone fisiche pagano l'IRPEF (fino a 28k **23%**, dai 28k- 50k **35%**, oltre 50k **43%**);
- le società pagano l'**IRES 24%** e l'**IRAP 3,9%** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive);

Inoltre, per il calcolo dei redditi nel regime ordinario viene applicato il **principio di competenza** (la collocazione temporale dei componenti reddituali avviene nel momento di effettuazione delle operazioni mediante la rilevazione contabile di **ratei** e **risconti**).

La contabilità nel regime ordinario prevede alcuni **adempimenti obbligatori**, tra cui:

- redazione a fine anno del bilancio;
- la registrazione non solo di costi e ricavi (conto economico), ma anche di incassi, pagamenti, versamenti e prelevamenti (stato patrimoniale)**;**
- compilazione di libri e registri contabili (libro giornale, libro inventari, schede contabili, registro beni ammortizzabili, la tenuta del libro unico del lavoro in presenza di dipendenti);
- liquidazioni (LIPE) e versamento dell'IVA, a cadenza mensile o trimestrale;
- dichiarazione Iva (attenzione al pro-rata Iva);

Fatturazione elettronica in regime ordinario

- La fatturazione elettronica è obbligatoria. Tra i pochi **soggetti esclusi** (fino al 31/12/2025), rientrano coloro che sono tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria.**

Principali caratteristiche e adempimenti di una società di professionisti costituita sotto forma di società di capitali:

Gli Organi societari nelle SRL nel settore sanitario

- Assemblea dei soci (2/3 professionisti)

- Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione o amministratore unico)

- Direttore sanitario

- Collegio sindacale/Revisore Legale (al superamento di alcuni limiti)

Principali Adempimenti:

- Costituzione (atto notarile);

- Apertura p.iva e codice fiscale;

- Iscrizione in CCIAA sez. ordinaria e sezione speciale (apposita per le STP);

- Iscrizione alla sezione dell'albo tenuto presso l'Ordine professionale della provincia in cui è posta la sede legale;

- Per le **stp multidisciplinari**: iscrizione presso l'albo dell'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente (se non indicata: iscrizione a tutti gli albi di appartenenza dei soci);

Sarebbe comunque opportuno che in presenza di soci professionisti appartenenti ad albi territoriali differenti, si comunichi la partecipazione alla STP al proprio ordine (annotazione).

Documenti da trasmettere all'OPI all'atto della richiesta di iscrizione

- Atto costitutivo;

- Certificato di iscrizione al registro imprese;

- Autocertificazione che attesti l'iscrizione al proprio albo di tutti i soci professionisti, che non siano iscritti all'ordine a cui è rivolta la domanda.

Non è ammessa la partecipazione a più società (la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti).

Ulteriori adempimenti SRL/STP

- Vidimazione e tenuta dei libri sociali (Assemblea, Cda, e se presente, Collegio sindacale);

- Redazione e Deposito in CCIAA del Bilancio formato CEE e Nota Integrativa (mirco/abbreviato/ordinario);

- Modello Unico SC/IRAP/IVA/ISA;

- Modello 770 e CU;

- Relazione sulla gestione (ove prevista, bilancio formato ordinario);

- Verbale del CDA per approvazione bilancio;

- Verbale Assemblea per approvazione bilancio e distribuzione utili (da depositare in CCIAA);

Vantaggi di trasformare uno studio professionale in SRL

A fronte delle spese che bisogna effettuare per la costituzione, è necessario considerare i **vantaggi fiscali** e **patrimoniali** di cui possono beneficiare.

Vantaggio patrimoniale

La Srl rappresenta la forma più sicura per chi vuole avviare un'attività. Con la Srl vi è una distinzione:

- tra il **patrimonio della società** e il **patrimonio del socio**.

Se la società non riesce ad onorare un debito, non risponde il professionista: a risponderne è la società stessa con il suo patrimonio. Ad esempio se l'azienda ricevesse un accertamento fiscale e prendesse una sanzione da 200.000 Euro, il **responsabile del pagamento è la società**.

La Srl, inoltre, ha una propria **personalità giuridica** a tutti gli effetti: in caso di controllo, l'Agenzia dell'Entrate, prima controllerà la Srl e separatamente, qualora vengano riscontrati dei comportamenti illeciti da parte del socio, controllerà successivamente il professionista.

Vantaggio fiscale

La Srl può senza dubbio pianificare la sua fiscalità, cosa che il lavoratore autonomo individuale può solo marginalmente fare. (CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI/CREDITI D'IMPOSTA/FINANZIAMENTI AGAVOLATI).

In caso di **distribuzione degli utili**, che si tratti di partecipazione qualificate o meno, sono soggette a ritenute a titolo d'imposta al 26%. Ma la tassazione sugli utili distribuiti può ulteriormente abbassarsi, fino ad arrivare all'1'2%, utilizzando una società cd. holding di partecipazioni.

BLOG Da studio medico a Srl: aspetti legali e fiscali - SCF - COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Regime semplificato

- E' il regime naturale dei/lle professionisti/e. Vi possono accedere pertanto tutti i/le professionisti/e senza condizioni particolari.

Per il calcolo dei redditi nel regime semplificato viene applicato il **principio di cassa** (la collocazione temporale dei componenti reddituali avviene al momento del regolamento finanziario delle medesime, cosicché i ricavi concorrono a formare reddito nell'esercizio di incasso e le spese nell'esercizio in cui ha luogo il relativo esborso).

- Il reddito sul quale si calcolano le imposte è determinato dalla differenza tra gli incassi e i pagamenti dell'anno di riferimento e ad esso vengono applicate le **aliquote ordinarie IRPEF**.

La modalità di tenuta della contabilità per i contribuenti semplificati che adottano il regime di cassa prevede, in particolare la tenuta dei **registri IVA** (acquisti e vendite), nonché alternativamente:

- l'aggiunta di un apposito **registro degli incassi e dei pagamenti**, in cui annotare cronologicamente gli incassi ed i pagamenti effettuati entro il termine di 60 giorni dal momento in cui l'operazione assume rilevanza;
- l'integrazione dei registri IVA con **l'annotazione dei ricavi o dei costi rispettivamente non incassati o pagati** nel corso del periodo d'imposta (in tal modo il contribuente evita la tenuta di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti).
- Oltre alle due modalità indicate, l'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, prevede una terza modalità di tenuta della contabilità previa **opzione** da parte del contribuente, vincolante per almeno un **triennio** (da esercitarsi nel modello Iva), secondo cui è sufficiente tenere i registri Iva con la **presunzione secondo cui alla data di registrazione in tali registri corrisponda l'incasso o il pagamento**.

Gli obblighi di contabilità in questo regime prevedono anche:

- la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, la tenuta del libro unico del lavoro in presenza di dipendenti.
- Ritenuta del 20% da applicare alle fatture vs soggetti Iva (non verso privati);
- Modello 770 e CU (per sostituti d'imposta).

Anche nel regime semplificato la fattura elettronica è obbligatoria, eccetto per i soggetti esclusi.

Presupposto per l'esenzione dall'IRAP è l'assenza di una attività autonomamente organizzata, come lo è l'esercizio professionale di arti e professioni in assenza di mezzi propri organizzati.

E' legittimo ritenere che l'infermiere/a professionale che svolga la propria attività senza l'utilizzo di lavoro altrui e con l'impiego di poco capitale, sia **esente ai fini IRAP**.

I costi deducibili per il professionista

L'infermiere/a professionale ha diritto di dedurre dai propri compensi tutti i costi documentati e inerenti la propria attività. Riportiamo di seguito un elenco delle più comuni spese deducibili.

SPESE DEDUCIBILI			
DESCRIZIONE SPESA	DEDUZIONE		MODALITA'
	Uso **esclusivo**	Uso **promiscuo**	
BENI IMMOBILI STRUMENTALI			
Acquisto	0%	0%	Quota **ammortamento**
Canoni leasing (contratto min. 12 anni con scorporo terreno)	100%	50%	Canone periodico per competenza
Canoni locazione (affitti)	100%	50%	Per cassa
Spese manutenzione ordinaria	100%	50%	Per cassa
Spese manutenzione straordinaria	100%	50%	Ammortamento 20%
BENI MOBILI STRUMENTALI			
Autovetture, autoveicoli*	20%	20%	Ammortamento 25% con limite di Euro 18.075.99
Motocicli**	20%	20%	Ammortamento 25% con limite di Euro 4.131.66
Telefoni cellulari e fissi	80%	80%	Ammortamento 20% o per cassa

ALTRI BENI MOBILI STRUMENTALI			
Elaboratori elettronici, macchine per ufficio, arredi, apparecchiature tecniche, ecc.			
- costo superiore a € 516.46	100%	50%	Ammortamento aliquote varie
- costo inferiore a € 516.46	100%	50%	Per cassa
COSTO PER LAVORO DIPENDENTE			
Retribuzioni	100%		Per cassa
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	100%		Per cassa
Trattamento fine rapporto	100%		Per quote maturate
COMPENSI A TERZI (LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI)	100%		Per cassa
ALTRI COSTI			
Iscrizione Ordine	100%		Per cassa
Interessi passivi e spese bancarie	100%		Per cassa per c/c relativo alla professione
Spese di rappresentanza	100%		Per cassa **con limite 1%** dei compensi
Spese di partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento professionale	100%		Per cassa con **limite 10.000€**
Spese per prestazioni alberghiere e ristorazione	75%		Per cassa **con limite 2%** dei compensi
Spese telefoniche	80%	80%	Per cassa

*le spese di manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo, assicurazione e carburante sono deducibili per cassa secondo la stessa percentuale di deduzione della spesa principale a cui sono riferite.

Attualmente la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello a cui i redditi sono afferenti.

Nella dichiarazione dei redditi PF vengono indicate detrazioni generiche per lavoratori autonomi:

Fino a 5.500 euro	1.265 euro
Da 5.500,01 euro e fino a 28.000,00 euro	500 + 765 x [(28.000-reddito)/(22.500)]
Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro	500 x [(50.000-reddito)/(22.000)]
Da 50.000,01	nessuna detrazione

Inoltre sono detraibili (principali oneri):

- Contributo soggettivo versato all'ENPAPI;
- Spese mediche e di assistenza specifica e spese per farmaci;
- Interessi per mutui su prima casa;
- Spese di ristrutturazione di immobili;
- Spese per istruzione secondaria e universitaria;
- Premi assicurativi per rischio di morte o invalidità permanente;
- Detrazioni spese per i figli.

Gli obblighi IVA per gli infermieri

1.Versamento dell'IVA: l'infermiere è tenuto a **integrare** la fattura ricevuta con l'aliquota IVA applicabile (ad esempio, il 22%), registrandola sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite. Deve poi **versare l'importo dell'imposta entro il 16 del mese successivo** alla data di registrazione della fattura, tramite il **modello F24**.

2.Comunicazione liquidazioni periodiche (LIPE): Nonostante l'esenzione IVA per le operazioni attive, la ricezione di **fatture in reverse charge** richiede la trasmissione delle **LIPE**, che deve includere le operazioni passivamente soggette all'imposta.

3.Dichiarazione annuale IVA: Chi effettua operazioni in reverse charge deve presentare la **dichiarazione annuale IVA**, anche se il volume d'affari consiste prevalentemente in operazioni esenti (pro-rata Iva).

Esempio: fattura per le pulizie dello studio in reverse charge.
(**Anche i forfettari devono integrare la fattura e versare l'Iva).**

Casi di esonero

Gli unici contribuenti **esonerati dalla dichiarazione IVA** sono coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti e non si trovano in situazioni che richiedono il versamento dell'imposta. Tuttavia, **l'esonero decade** nel momento in cui si ricevono fatture soggette al meccanismo dell'inversione contabile, obbligando il contribuente a rispettare tutte le formalità previste dalla normativa IVA.

Obbligo	Descrizione	Scadenza	Nota
Versamento IVA	Integrare la fattura e versare l'imposta tramite F24.	16 del mese successivo	Necessario anche per operazioni isolate
Liquidazioni periodiche	Presentare le LIPE includendo le operazioni in reverse charge.	Trimestrale	Anche con operazioni esenti attive
Dichiarazione annuale IVA	Presentare la dichiarazione annuale anche in presenza di operazioni esenti.	Termine ordinario IVA	**Non esonerato in caso di reverse charge**

Regime forfettario

Possono accedere a tale regime i/le professionisti/e in possesso dei seguenti requisiti **nell'anno precedente**:

- Redditi conseguiti nell'attività professionale prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente non eccede i **35.000,00 euro;**
- Compensi percepiti non superiori a **85.000,00 euro**; il limite va ridotto in proporzione ai mesi di operatività. E' necessario dividere 85.000 (il limite attuale) per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva. Supponendo che tu abbia avviato la tua nuova attività il 1° dicembre 2025, il limite di compensi da rispettare nel 2025 sarà di 7.219 €, ovvero (85.000/365)*31;
- Sostenimento di spese complessivamente non superiori a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc..

Durata del regime

Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si concretizzano una o più condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verificano gli eventi.

Cause di esclusione

L'utilizzo del regime forfettario è **precluso** per i soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- Si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. agricoltura, ecc.) cfr. circolare n. 10/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate;
- Non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- Effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- Esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale e contemporaneamente: -**partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari** (art. 5 del Tuir); -**controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano **intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta** ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta **eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**.

Determinazione del reddito imponibile nel regime forfettario

Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il **coefficiente di redditività del 78%** all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa).

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte solo le seguenti spese:

- I **contributi previdenziali versati**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico;
- Le **perdite fiscali** generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR.

Non possono essere dedotti altri oneri (ad esempio del quadro RU: spese mediche, spese per la ristrutturazione di immobili, ecc.)

Imposta sostitutiva

- Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al **15%**;
- Il versamento è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.

Riduzione dell'aliquota per chi inizia una nuova attività

Per i soggetti che avviano *ex novo* un'attività è prevista un'ulteriore agevolazione per i **primi cinque anni di attività**, consistente nella riduzione al **5% dell'imposta sostitutiva**.

Il beneficio è accordato solo se:

- Il/la contribuente **non abbia esercitato**, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- L'attività da esercitare **non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Esclusione dalla ritenuta d'acconto

Per i soggetti che applicano il regime forfetario i ricavi e i compensi percepiti **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta.

Semplificazioni in materia di imposte dirette

L'utilizzo del regime forfettario **esonera** il/la contribuente:

- Dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di **conservare i documenti** ricevuti ed emessi;
- Dall'operare le **ritenute alla fonte**; tuttavia, **nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi** per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- Dall'applicazione degli **ISA** Indici sintetici di Affidabilità (studi di settore).

Agevolazioni ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfettario:

- Sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali, emessi successivamente l'accesso al regime **non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa**;
- **Non detraggono l'Iva assolta**, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- Mantengono la soggettività passiva ai fini Iva e, conseguentemente, **sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive** (es. acquisti intracomunitari) per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (reverse charge).

I/le predetti/e contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell'imposta:

- Liquidazione e versamento dell'Iva, trasmissione Lipe periodica;
- Registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
- Tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi;
- Dichiarazione annuale Iva.

Superamento dei limiti di ricavi e compensi

Cosa succede se il limite di 85.000€ di ricavi e compensi attualmente in vigore viene superato?

- se si sfora il limite di 85.000€, ma non oltre i 100.000€, **si resta nel regime forfettario nell'anno corrente**, quindi è possibile continuare a godere delle semplificazioni. L'anno successivo però non sarà possibile aderire al regime forfettario ed alla sua tassazione agevolata, ma dovrà essere adottato il regime ordinario;
- se viene superata la soglia dei 100.000€, invece, **si fuoriesce dal regime forfettario immediatamente** e si dovrà applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la ritenuta d'acconto a partire dalle fatture successive. Il reddito dell'intero periodo d'imposta verrà calcolato con le **regole del regime ordinario e semplificato**.

Tornando a rispettare i requisiti prescritti, dopo due anni, si potrà rientrare nel regime agevolato.

Costo medio annuale del regime fiscale (oltre a Cp e Iva)

Forfettario: 600 euro

Semplificato: 1.200 euro

Ordinario: 2.400 euro

Emissione fatture

L'infermiere/a deve emettere una fattura per ogni prestazione effettuata. Ogni fattura, deve essere datata e numerata progressivamente, e deve contenere:

- nome e cognome o ragione sociale e residenza dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione (il codice fiscale e l'eventuale partita iva del/la cliente), codice SDI o PEC per soggetti Iva, codice PA.
- partita I.V.A. e codice fiscale del/la professionista che emette la fattura;
- descrizione della prestazione sanitaria;
- compenso;
- una marca da 2,00 euro quando il compenso supera 77,47 euro. La marca va applicata quando l'operazione è esente Iva. L'addebito della marca da bollo da 2€ euro al cliente, fa parte del reddito soggetto a imposta, e quindi rilevante ai fini della tassazione. Marca da bollo cartacea o F24 per fatture elettroniche.
- Si ricorda che sono esenti Iva le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione di competenza rese alla persona, e tale titolo di esenzione deve essere indicato in fattura apponendo la nota "Operazione esente ex art. 10 DPR 633\72". Nel caso si rientri in uno dei regimi semplificati, si ricorda di indicare le **annotazioni relative**. Il **contributo integrativo da versare ad ENPAPI** è attualmente del 2% se la prestazione è effettuata nei confronti di una pubblica amministrazione, e del **4% in tutti gli altri casi**;
- la **ritenuta d'acconto del 20%**, (da non applicare se si fattura a privati o se si usufruisca dei regimi semplificati che prevedono l'esonero della stessa), che dovrà essere trattenuta dal/la cliente e che dovrà essere calcolata sull'importo della prestazione **al netto del contributo integrativo** (2 o 4 % a seconda del committente).

La fattura deve essere emessa al momento dell'incasso della stessa (fattura elettronica entro 12gg).

Sistema Tessera Sanitaria

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate di **dati relativi a oneri detraibili ai fini Irpef** utilizzati nei modelli 730 ed Unico PF **precompilati**.

Tra i soggetti tenuti alla trasmissione rientrano anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le **ricevute** di pagamento, gli **scontrini** fiscali e gli eventuali **rimborsi relativi alle spese** sanitarie sostenute da ciascun assistito.

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso il sito **www.sistemats.it** tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line).

Il sistema all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, **il sistema mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta** che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

Gli infermieri, non titolari di partita IVA, che svolgono **prestazioni occasionali**, **non sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse**. Infatti negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, che debba essere **obbligatoriamente indicata la partita Iva** del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative agli interventi infermieristici vanno classificate con il codice SP.

Il cittadino ha diritto di opporsi oralmente all'invio della spesa al sistema TS, quindi, non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, **l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale** della fattura da consegnare al cliente la frase: "**Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS** ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015".

Iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI): Gestione Principale o Gestione Separata

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato costituito per assicurare la **tutela previdenziale** obbligatoria agli/alle Infermieri/e Professionali/e (ora Infermieri/e), Assistenti Sanitari/e (ora non più afferenti ad OPI), Vigilatrici d'Infanzia (ora Infermieri/e Pediatrici/che) che esercitano l'attività in forma libero professionale.

L'iscrizione alla **Gestione principale** è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di

- **titolari di partita IVA**
- **associati a uno studio professionale o soci di Stp**
- **soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo**

Gli/le infermieri/e che esercitano la libera professione, sia in forma individuale sia associata, hanno l'obbligo, **entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività**, di iscriversi alla Gestione Principale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI).

Dal 1 gennaio 2012 è stata istituita anche la **Gestione Separata** ENPAPI, per provvedere, con modalità diverse, ad assicurare prestazioni previdenziali ed assistenziali altresì ai professionisti delle tre categorie che svolgano l'attività libero professionale mediante contratti di **collaborazione anche non abituale**.

L'iscrizione alla **Gestione separata** è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l'attività libero professionale in qualità di:

- **titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)**
- **titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)**

L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

L'assoggettamento previdenziale all'ENPAPI **è escluso** solo in carenza di due requisiti essenziali:

- l'**abitualità** e la **professionalità** della prestazione eseguita, ovvero in presenza di **Prestazioni occasionali.**

Il caso di non imponibilità previdenziale risulta una tipologia di situazione quindi **estremamente difficile da riscontrarsi** in concreto, in quanto la **professionalità è un requisito essenziale** allo stesso espletamento della prestazione.

Per quanto riguarda l'attività infermieristica svolta mediante prestazioni occasionali, il/la professionista che **non sia titolare di Partita Iva, né abbia contratti di collaborazione**, **deve necessariamente iscriversi alla gestione separata** ENPAPI, in modo che il committente occasionale possa provvedere al versamento dei contributi previdenziali previsti, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell'anno fiscale di riferimento. (Sono tuttavia previsti **esoneri dall'assoggettamento alla Gestione Separata ENPAPI** per le prestazioni svolte in forma occasionale**,** con particolare riferimento alle attività di docenza).

ENPAPI distingue le prestazioni che, pur avendo un valore economico contenuto entro i 5.000,00 euro ed essendo erogate a favore di un solo committente per un numero di giornate lavorative inferiori alle trenta, sono da considerarsi collaborazioni coordinate continuative di portata limitata (cd mini-co.co.co), in quanto vi è un coordinamento dell'attività con il soggetto committente, da quelle che, di contro, possono essere erogate in modo puntuale, occasionale, residuale, **al di fuori di una strutturata continuità e tali da non configurare elementi di coordinamento e abitualità**.

È necessario che il Committente, in sede di costituzione del rapporto, negli atti contrattuali o nelle lettere d'incarico, **ne specifichi esattamente la natura e la tipologia,** in modo da **definire se l'assoggettabilità alla Gestione Separata ENPAPI sia dovuta o meno**.

Quando un infermiere cerca lavoro, le opzioni principali sono:

- Dipendente con CCNL: la forma di lavoro più comune e con maggiori tutele.
- Socio di cooperativa: lavoro come socio di una cooperativa di infermieri;
- Studio associato: collaborazione con altri professionisti in uno studio;
- Partita IVA: lavoro autonomo con gestione della propria attività;
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa: prestazioni di lavoro autonome ma con un coordinamento con il committente;
- "Volontariato" con rimborsi spese**:** prestazioni di volontariato con rimborso delle spese sostenute.

La trappola delle collaborazioni occasionali

Un datore di lavoro che propone un lavoro occasionale con solo il 20% di ritenuta d'acconto e senza contributi INPS, sta offrendo un contratto a suo vantaggio.

Gli infermieri, anche per importi inferiori a 5.000 euro, sono SEMPRE obbligati a versare i contributi previdenziali all'ENPAPI.

Perché succede questo?

- **Gestione Separata ENPAPI:** Gli infermieri con contratti di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa) devono iscriversi alla Gestione Separata ENPAPI e pagare i contributi previdenziali;
- **Contributi:** L'aliquota contributiva per gli infermieri iscritti alla Gestione Separata ENPAPI è del **33%**, di cui il **22% a carico del datore di lavoro** e **l'11% a carico del lavoratore**, l'importo è in linea con i contributi versati dai lavoratori dipendenti;
- **Costi nascosti:** Il datore di lavoro, per risparmiare, potrebbe **scaricare sull'infermiere** l'onere del versamento dei contributi.

Attenzione anche ai rimborsi spese!

Anche se vieni pagato con "rimborsi spese", questi **costituiscono reddito** e sono soggetti al versamento dei contributi ENPAPI. Le associazioni che utilizzano questa formula, spesso inseriscono clausole nel contratto che scaricano sull'infermiere la responsabilità del pagamento dei contributi.

Cosa rischi?

Se hai accettato collaborazioni occasionali o rimborsi spese senza versare i contributi ENPAPI, rischi di ricevere un **accertamento fiscale con sanzioni e interessi**. L'ENPAPI ha 5 anni di tempo per richiederti i contributi non versati.

Lavoro dipendente e libera professione

Al di fuori di un'attività di lavoro subordinato, l'esercizio professionale può essere svolto sotto forma di libera professione. La possibilità di svolgere l'attività libero professionale in concomitanza con un contratto di lavoro subordinato è sempre **vincolata all'autorizzazione da parte della struttura** da cui si è assunti.

N.B. L'infermiere/a dipendente di una **struttura pubblica**, inquadrato/a con un contratto di lavoro **full-time o part-time superiore a 18 ore settimanali, non può svolgere attività lavorativa in regime libero professionale**.

La normativa fiscale vigente ha inserito il reddito di co.co.co tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l'attività possa essere svolta **solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti**.

Stipula Assicurazione Responsabilità Civile

Il Decreto Legge n. 138 DEL 13 agosto 2011, stabilisce che **ogni professionista è tenuto/a a stipulare**, a tutela del/la cliente, **idonea assicurazione per i rischi** derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a **rendere noti** al/la suddetto/a, **al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza** stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Agli OPI è affidato dalla legge (D.lgs. 233 del 13.09.1946) il compito di "**esercitare il potere disciplinare** nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo".

L'art. 38 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n.221 prevede che i/le professionisti/e "che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione, o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale sono **sottoposti a procedimento disciplinare** da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia cui sono iscritti". La titolarità dell'iniziativa del procedimento può essere dello stesso **OPI** oppure dietro richiesta del **Prefetto o del Procuratore della Repubblica**.

Oltre alla **responsabilità ordinistica-disciplinare** l'Infermiere/a è sottoposto/a alla responsabilità penale e civile.

La **responsabilità penale** consegue al compimento di un reato. Il reato consiste propriamente nella violazione della legge penale, o più precisamente, **nell'infrazione di un divieto posto dalla legge** medesima.

La **responsabilità civile** viene definita come l'obbligo di sopportare le conseguenze, stabilite dalla legge, per un **comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto**. La responsabilità civile deriva, quindi, dalla violazione di regole poste a tutela di interessi di natura privatistica.

Il soggetto può essere quindi chiamato a **risarcire il danno** conseguente all'azione od omissione illecita.

La Federazione Nazionale da anni si adopera per **offrire agli iscritti i migliori prodotti assicurativi**, appositamente studiati e costruiti sulle esigenze degli esercenti la Professione Infermieristica. E' possibile visionare gli aggiornamenti in tal senso nell'apposita sezione del sito "**Responsabilità Sanitaria**"
Ulteriormente, è consigliabile contrarre una polizza assicurativa a **tutela legale** per la copertura di eventuali spese in caso di contenzioso ed una **copertura personale dal rischio d'infortuni** o comunque da eventi che possano impedire l'attività lavorativa (es. polizza da ricovero ospedaliero, ecc.).

Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria è stata disciplinata dalla Legge n. 175/92 e successive modifiche e integrazioni sino alla Legge n. 112/2004.

Prima era vietata qualunque forma di pubblicità al di fuori dei mezzi e dei contenuti espressamente previsti, ed **era consentita** la pubblicità **solo se espressamente autorizzata** e se conforme alla normativa che rigidamente la disciplinava.

Oggi tale legge è stata abrogata dal così detto "Decreto Bersani" D.L. n. 223/2006 (art. 2) convertito nella Legge n. 248/2006. Con il decreto Bersani la **pubblicità informativa diventa quindi libera** (dalle caratteristiche del servizio offerto, ai prezzi e costi complessivi delle prestazioni, ecc.) senza vincoli di mezzi e necessità di autorizzazioni.

La pubblicità deve però in ogni caso continuare ad essere **palese, veritiera, corretta, non equivoca o ingannevole o denigratoria** e deve essere **conforme ai principi espressi dal codice deontologico**.

Agli **ordini professionali** rimane affidato il **potere di verifica** della trasparenza e della veridicità del **messaggio pubblicitario** e, in caso di non ottemperanza alle norme, di applicazione delle sanzioni disciplinari (art.2 lett.b).

Tale attività di controllo viene coniugata ai poteri inibitori e sanzionatori attribuiti **all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, alla quale è affidato il poter di avviare **procedimenti ispettivi**, anche su segnalazione da parte dei/delle professionisti/e, dei/delle consumatori/trici e degli stessi Ordini Professionali; in caso di violazioni, l'Autorità Garante ha la facoltà di **adottare provvedimenti sanzionatori**, al fine di garantire che la pubblicità non sia ingannevole (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145), non dia vita a **pratiche commerciali sleali** (d.lgs. 2 agosto 2007 n.146) e, nel caso sia comparativa, rispetti le indicazioni di legge (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145).

Aggiornamento professionale (ECM)

Il Decreto Legislativo n. 229 del 1999 ha attivato il Sistema Italiano di **Educazione Continua in Medicina**, che prevede **l'aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli/le operatori/trici sanitari/e, sia dipendenti sia liberi/e professionisti/e**.

I crediti ECM sono gli indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli/dalle operatori/trici sanitari/e in occasione di attività ECM.

I crediti ECM si ottengono **partecipando ad eventi formativi accreditati** ECM (almeno per il tempo minimo previsto dalla normativa per ogni singolo evento) e **superando positivamente le prove** di valutazione previste.

Il programma ECM standard prevede che ogni professionista della sanità deve **acquisire 150 crediti triennali sulla base di 50 ogni anno**, (minimo 25 e massimo 75 per anno).

Vademecum della libera professione infermieristica

La FNOPI ha messo a punto il **Vademecum 2025** della libera professione infermieristica: uno strumento fondamentale che riassume le varie norme da rispettare per l'esercizio della professione.

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI

Dott. Matteo Frisacco

Partner **Studio Frisacco** Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti

Mail: matteo@studiofrisacco.it

STUDIO FRISACCO Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Vicolo Bortolan, 1 - 31100 Treviso (Italy) - Tel. +39 0422 052962 - P.Iva IT04049590260

segreteria@studiofrisacco.it **www.studiofrisacco.it**